

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE:

Art.1) Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione;

Art.2) "PMI ITALIA"- Confederazione Nazionale delle Micro, Piccole e Medie Imprese e la società FERBI Viaggi e Turismo S.n.c. di Maritato Giuseppina & C. Si danno reciprocamente atto di voler perseguire insieme, "non in via esclusiva", tutte le possibili iniziative di collaborazione

Art.3) "PMI ITALIA" e FERBI Viaggi e Turismo S.n.c. si riconoscono a vicenda, la loro piena autonomia statutaria e si obbligano a non infierire nei rapporti con i loro associati-clienti;

Art.4) FERBI Viaggi e Turismo S.n.c. dovrà ispirare la propria attività ai criteri di correttezza, trasparenza e lealtà nei confronti delle aziende e professionisti associati alla "PMI ITALIA", Lo stesso concetto vale per la "PMI ITALIA" nei confronti della società FERBI Viaggi e Turismo S.n.c.

Art.5) FERBI Viaggi e Turismo S.n.c. praticherà a tutte le Aziende e professionisti aderenti alla "PMI ITALIA " nonché alle altre Federazioni e Associazioni di Categoria che ne fanno parte, uno sconto particolare del 5% rispetto al tariffario ordinario sul Noleggio Bus e Pacchetti Turistici e del 2% sui Servizi di Agenzia Viaggi;

Art.6) "PMI ITALIA" e FERBI Viaggi e Turismo S.n.c. acconsentono l'uso dei loro loghi e delle rispettive denominazioni, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Art.7) Durata della Convezione. La collaborazione concordata nella presente Convenzione avrà effetto dalla data e sottoscrizione della stessa ed avrà una durata di 5anni (cinque), rinnovabili tacitamente salvo disdetta di una delle due parti da far pervenire all'altra mediante lettera raccomandata oppure PEC;

Art.8) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e/o sull'esecuzione della presente Convenzione ed in genere, ogni altra divergenza, saranno devolute ad un Collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalla "PMI ITALIA" e FERBI Viaggi e Turismo S.n.c. ed un terzo membro , designato congiuntamente dalle parti;

Art.9) La presente Convenzione e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'ART.1 lett. B -parte seconda- della Tariffa Ali, D.P.R. N.634 del 26/10/1972 (tassa fissa);

Art.10) Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata e convenuta per iscritto tra le parti firmatarie;

